



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Ai dirigenti scolastici degli istituti scolastici statali
della regione Marche
LORO PEO

e p.c.:
dirigenti Uffici III, IV, V e VI
LORO PEO

ANCI Marche
direzione.ancimarche@pec-legal.it
UPI Marche
valeria.ciattaglia@upimarche.it

Oggetto: Tempo prolungato e altri servizi a funzioni miste. Precisazioni.

Facendo seguito ai quesiti pervenuti in ordine alla vigilanza sugli alunni nell'ambito dei servizi erogati dell'Ente Locale, in favore delle alunne e degli alunni, si ritiene utile riepilogare il quadro normativo ad oggi vigente.

Le attività inerenti il "tempo prolungato" vengono organizzate e assicurate dall'Ente Locale con risorse proprie previo accordo con l'Istituzione scolastica. Parimenti il servizio può essere erogato attraverso una convenzione con il Comitato dei genitori della scuola stessa, fermo restando i progetti di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dall'Istituzione scolastica previa disponibilità di risorse dedicate.

Per tutti gli altri servizi a funzioni miste si rimanda all'allegato (*file 202209051330*) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente nota.

Allegati n. 1: 202209051330

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Oggetto: vigilanza sugli alunni nell'ambito dei servizi erogati dall'Ente Locale – Funzioni miste

MENSE SCOLASTICHE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, tra le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale rientrano le mense, comprese quelle ad uso scolastico.

Per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente locale, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

Il servizio mensa va considerato anche come strumentale all'attività scolastica e tuttavia strettamente collegato al diritto all'istruzione: vedasi in proposito il D. Lgs. 13/04/2017, n. 63, che all'art.6 dispone infatti per i servizi di mensa, che *"... laddove il tempo scuola lo renda necessario, alle alunne e agli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono erogati, nelle modalità di cui all'articolo 3, servizi di mensa, attivabili a richiesta degli interessati ... nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati"*).

Nell'ambito dell'attuazione dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, la normativa vigente, tra l'altro, ha disposto il trasferimento, nei ruoli del personale statale, del personale A.T.A. precedentemente dipendente dagli Enti Locali in servizio nelle istituzioni scolastiche nonché i compiti e le funzioni attribuiti agli Enti Locali in ambito scolastico.

Con il Protocollo d'intesa siglato il 12 settembre 2000 tra il MIUR, le OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola ed i rappresentanti delle Autonomie Locali (ANCI, UPI, UNCEM), è stata definita la corretta attribuzione delle competenze istituzionali e la possibilità di utilizzare il personale ATA, tramite convenzioni, in funzioni inerenti ai servizi di assistenza scolastica che permangono di competenza degli Enti Locali. Il citato Protocollo è stato, con nota 10 agosto 2001, n. 310 Ministero Pubblica Istruzione, Dipartimento per i servizi nel territorio -Direzione generale del personale della scuola e della amministrazione, prorogato oltre il 1° settembre 2001, in attesa della stipulazione, mai ad oggi avvenuta, di un nuovo protocollo d'intesa con tutti i soggetti interessati.

L'art. 2 lettera A del protocollo d'intesa stabilisce che è competenza delle Istituzioni Scolastiche la pulizia dei locali scolastici adibiti a refettorio e l'ordinaria vigilanza e l'assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto

Ai sensi dell'art. 35, comma 3, della Legge, n. 289 del 27/12/02, in materia di organizzazione delle istituzioni scolastiche *"rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche"*.

Come ricordato dal Consiglio di Stato sentenza n° 07640/2020REG.PROV.COLL, in merito ai compiti di sorveglianza si richiamano, inoltre, l'art.7, quarto comma, del D. Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59, secondo cui, *"allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, ... nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa (...)* è costituito l'organico di istituto", sia la circolare n. 29/2004 che aggiunge all'orario riservato alla didattica vera e propria, quello dedicato al servizio mensa e dopo mensa; sia l'art. 131, settimo comma, del D. Lgs. 16/04/1994, n. 297 (T.U. dell'Istruzione), secondo cui *"nell'orario di insegnamento ... è compresa l'assistenza educativa svolta nel tempo dedicato alla mensa"*, oltre che dell'art. 26, comma 10, del CCNL, secondo il quale il servizio di mensa rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.

Da quanto riportato nelle citate disposizioni, si ricava che la vigilanza, durante il *tempo mensa*, deve essere affidata in ogni caso al personale insegnante, dato che nell'orario obbligatorio è compreso anche quello dedicato alla refezione.

ATTIVITA' PRE E POST SCUOLA

Ai sensi dell'art. 2 lettera C del Protocollo d'intesa siglato il 12 settembre 2000, l'Istituzione Scolastica, nell'ambito dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa, può organizzare, anche con il concorso di risorse che l'ente locale potrà assegnare, valutati i progetti presentati, attività di pre e post scuola "lunghe" con valenza educativa.

Ove sia l'Ente Locale, nell'ambito dei servizi socio-educativi, ad organizzare le attività di pre e post scuola, l'Istituzione Scolastica assicura, in regime di convenzione, l'apertura e la chiusura dei locali scolastici, nonché le relative pulizie, utilizzando a tal fine, ove necessario, il finanziamento previsto all'art. 4 del protocollo d'intesa e finalizzato alla corresponsione della retribuzione accessoria spettante al personale della scuola, per l'esercizio da parte della scuola stessa delle attività prestate nell'ambito dei servizi istituzionalmente di competenza dell'Ente Locale

Resta inteso che, laddove la richiesta del servizio provenga dalle famiglie o dai tutori, in capo a questi ultimi è posto l'onere economico dello stesso, avendo l'istituzione Scolastica solo la facoltà di rendere disponibili idonei locali, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali. In tal senso sono ampiamente diffusi modelli di attuazione autogestiti da parte del comitato genitori.

ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI

In merito al servizio di accoglienza e sorveglianza degli alunni che fruiscono del trasporto scolastico, per quei brevi periodi di tempo relativi all'arrivo anticipato o all'uscita posticipata, rispetto all'inizio e alla fine dell'attività scolastica in senso stretto il Ministero dell'Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali ha chiarito, con parere del 19/01/2006, che il servizio in questione, in quanto distinto dall'attività relativa al servizio comunale di trasporto scolastico, rientra nella competenza dell'istituto scolastico, tuttavia, avendo natura mista, allo svolgimento dello stesso può concorrere la competenza di entrambe i soggetti, nei limiti delle considerazioni di seguito svolte.

In effetti, il protocollo d'intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione, l'ANCI e le OO.SS. del 12.9.2000, al punto D) in merito all' 'accoglienza e sorveglianza degli alunni' ha previsto che, nelle scuole materne ed elementari, l'istituzione scolastica assicura brevi periodi di accoglienza e sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato e in uscita posticipata rispetto all'orario dell'attività didattica. Tale servizio è svolto previo accordo tra l'ente locale e la scuola che, nel proprio regolamento, ne definisce le relative modalità.

Perciò, posto l'indirizzo fissato nel protocollo d'intesa, solo convenzioni o accordi sottoscritti tra le parti interessate, in attuazione dello stesso, possono creare reciproci obblighi giuridici.

Va segnalata, per quanto peculiare poiché riferita ad un'ordinanza sindacale contingibile e urgente volta ad ottenere l'apertura e la chiusura da parte del personale scolastico dei cancelli della scuola, la sentenza n. 5610/2002 del T.A.R. del Veneto; proprio facendo riferimento alla citata disposizione del protocollo, ha affermato che l'amministrazione scolastica non ha, per quanto consta dalla disamina normativa, un vero e proprio obbligo giuridico di garantire la sicurezza e la vigilanza degli alunni fuori dai cancelli della scuola e comunque fuori dall'orario scolastico. In tale contesto stabilì che, in assenza di diverso accordo, consta a chi cura l'accompagnamento a scuola degli alunni (e per inciso faceva riferimento anche ai genitori), la responsabilità di garantirne la sorveglianza.

Fermo restando quindi quanto disposto dal protocollo d'intesa, va però anche tenuto conto che prima il CCNL del 2001 del comparto scuola, poi l'art. 35 comma 3 della legge n. 289/2002 hanno previsto espressamente l'attribuzione ai collaboratori scolastici dei compiti di accoglienza e sorveglianza degli alunni. In più la contrattazione collettiva del comparto scuola, per il biennio economico 2004 – 2005, ha espressamente previsto per il personale inquadrato nell' area A, tra l'altro, compiti di accoglienza e sorveglianza nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e di ausilio materiale agli alunni portatori di

handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse.

Stante tale disciplina normativa e contrattuale, risulta che allo stato, pur potendo i due soggetti comunque stabilire accordi e convenzioni per la definizione delle migliori modalità di collaborazione nell'espletamento del servizio in parola – anche al fine di conciliare gli orari del trasporto scolastico con quelli di apertura e chiusura della scuola-spetta alla scuola la regolamentazione del servizio di accoglienza degli alunni e di accompagnamento degli stessi al mezzo di trasporto. Il comune in tal senso non risulta quindi tenuto da alcuna disposizione di legge a corrispondere alcun compenso all'istituzione scolastica, né all'espletamento della prestazione possono corrispondere emolumenti accessori.

In merito si è espressa l'ARAN con l'orientamento applicativo SCU 080 chiarendo “che il tempo immediatamente antecedente/successivo l'inizio/la fine delle lezioni, va inteso in limiti temporali certamente non quantificabili al minuto, ma che comunque, per senso comune, dovrebbero essere relativi al quarto d'ora. Ulteriori necessità derivanti dalle esigenze familiari degli alunni potranno essere disciplinate da eventuali accordi che il Comune e l'istituzione scolastica vorranno stipulare.”